

Gardner, R.A. (1995c). "You're Not a Paranoid Schizophrenic—You Only Have Multiple Personality Disorder (MPD)." *Academy Forum* (a publication of The American Academy of Psychoanalysis), 38, 3, 11–14.

Gardner, R.A. (1996). *Psychotherapy with Sex-Abuse Victims: True, False, and Hysterical*. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, Inc.

Gardner, R.A. (1997). The embedment-in-the-brain-circuitry-phenomenon (EBCP). *Journal of the American Academy of Psychoanalysis*, 25, 1, 151–176.

Gardner, R.A. (1998). *The Parental Alienation Syndrome (Second Edition)*. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, Inc.

Gardner, R.A. (2001a). *Therapeutic Interventions for Children with Parental Alienation Syndrome*. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, Inc.

Gardner, R.A. (2001b). The Normal-Childhood-Fantasy Consideration in Sex-Abuse Evaluations. *The American Journal of Family Therapy*, 29, 2, 85–94.

Gardner, R.A. (2002). *Sex Abuse Trauma? Or Trauma from Other Sources?*. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, Inc.

Lanning, K.V. (1992). *Investigator's Guide to Allegations of "Ritual" Child Abuse*. Quantico, Virginia: U.S. Dept. of Justice, National Centre for the Analysis of Violent Crime.

La Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS): studi e ricerche

Marisa Malagoli Togliatti*, Marta Franci**

Riassunto

Gli autori intendono fornire una rassegna letteraria sul tema della Sindrome di Alienazione Genitoriale a partire da quanto delineato dallo psichiatra forense R. Gardner. Viene descritto la Sindrome, segni e sintomi, criteri per una diagnosi differenziale, proposte di intervento e trattamento.

Viene proposta una lettura complessa dell'insorgenza e del mantenimento di tale dinamica relazionale, sottolineando i diversi livelli di collusione (familiare e extrafamiliare) che consentono il perdurare di queste relazioni disfunzionali. Inoltre correlando l'esperienza clinica degli autori con quella riferita in letteratura viene proposta un'ipotesi epigenetica, attraverso cui spiegare in maniera più complessa la sindrome in senso ampio. L'obiettivo è quello di sottolineare la necessità di integrare il livello giuridico e quello psicologico soprattutto per quanto riguarda i progetti di intervento e trattamento.

Parole chiave: Sindrome di Alienazione Genitoriale, collusione, epigenesi, bigenitorialità.

Abstract

The authors present a literary review about Parental Syndrome Alienation from the contributions of the forensic psychiatrist R. Gardner. They describe the Syndrome, its signs and symptoms and the proposals of intervention and treatment.

They suggest a complex point of view of the beginning and the keeping of this relational dynamics, focusing on different levels of collusion (in the family and out of the family) which keep these dysfunctional relationships. The clinical experience suggest an epigenetic

* Neuropsichiatra, Prof. Ordinario di Psicodinamica dello Sviluppo e delle Relazioni Familiari, Facoltà di Psicologia; Direttore del Centro Studi e Ricerche per la Tutela della Persona del Minore, Università di Roma "La Sapienza".

** Psicologa, specializzanda presso la Scuola di Specializzazione Istituto Random di Roma. Indirizzare le richieste a: marisa.malagoli@uniroma1.it

hypothesis that could explain in a more complex way the syndrome's genesis. The task is underline the need of integration between legal and psychological aspects especially for the intervention and treatment projects.

Key-words: Parental Alienation Syndrome, Collusion, Epigenesis, Coparentality.

In Italia negli ultimi decenni, soprattutto con la Riforma del Diritto di Famiglia del 1975 e l'introduzione del divorzio si è assistito ad un progressivo allargamento dell'intervento giudiziario su situazioni che un tempo gli erano sottratte perché relegate nell'ambito meramente privato.

La regolamentazione giuridica della separazione e il suo riconoscimento sociale segnano una conquista nell'ambito dei diritti sociali, sottolineando che se una coppia di coniugi non trae più dalla convivenza e dalla relazione di coppia motivo di serenità e di soddisfacimento dei suoi bisogni relazionali e affettivi ha il diritto di vivere separatamente e di allentare questo legame (con la separazione) o chiuderlo definitivamente (con il divorzio). Questa concezione va di pari passo con quella di *privatizzazione del diritto di famiglia* per cui, nel corso del tempo e a partire dalla Riforma del 1975, la regolamentazione giuridica ha sempre più privilegiato la tutela degli interessi del singolo rispetto a quelli dell'unità familiare (Bianca, 2001). La situazione diventa più complessa se a dover essere tutelato non è solo l'interesse degli adulti, ma anche quello dei bambini ovvero il loro diritto ad essere amati, a crescere nella loro famiglia di origine o comunque ad avere accesso ad entrambi i genitori e a mantenere i contatti con le rispettive famiglie di origine. Segnaliamo a tale proposito la "seconda" legge sul divorzio in cui è stato introdotto il comma riguardante l'affido congiunto (L. 6 marzo 1987 n. 74) e la legge sull'adozione (L. 28 marzo 2001 n. 149) in cui per la prima volta si fa riferimento al diritto del minore ad essere curato *affettivamente*. Mentre scriviamo questo articolo il diritto del minore ad avere accesso ad entrambi i genitori sta per essere ulteriormente ribadito dalla legge in via di definitiva approvazione relativa a "Nuove Norme in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli".

Intervenendo in questi settori il legislatore ha affidato al diritto un compito nuovo, di controllo rispetto ai rapporti familiari e di regolamentazione anche delle dinamiche affettive.

Tale controllo si attua principalmente attraverso l'individuazione e la tutela di interessi fondamentali (l'interesse del minore alla bigenitorialità, all'istruzione, al mantenimento, all'educazione, all'ascolto dei suoi

bisogni, della sua volontà...) che non possono essere lasciati a contatti episodici tra il sapere giuridico e il sapere psicologico.

La collaborazione tra giudici e psicologi pertanto attiene ad un profilo che rimanda non tanto a una regolamentazione attraverso norme puntuali e precise, quanto a un rapporto dialettico tra saperi e professionalità diverse, rapporto che risente dei contributi maturati attraverso l'esperienza e delle esigenze valutate a partire da differenti punti di vista, rapporto in continua evoluzione.

Tenendo conto, quindi, di un livello interdisciplinare che tende ad integrare i livelli giuridici e psicologici si possono leggere secondo un'ottica più complessa alcune situazioni di conflittualità familiare, al fine di individuare quelle situazioni in cui non è adeguatamente tutelato l'interesse del minore, così come definito dalle Convenzioni Internazionali¹.

Il contesto delle *consulenze tecniche d'ufficio* (art. 61 c.p.c. e art. 191 ss. c.p.c.), all'interno della psicologia giuridica, rappresenta al momento attuale un luogo privilegiato in cui poter pensare e agire tale multidisciplinarietà, anche se non sempre è facile lavorare all'insegna di una coerenza tra ambito giuridico e ambito psicologico-clinico, soprattutto a livello delle soluzioni da prospettare quando si vogliono progettare interventi di sostegno alla genitorialità e di tutela dell'interesse del minore.

Il compito del consulente, nominato dal Giudice nel caso di separazioni giudiziali particolarmente complesse o conflittuali, è quello di fornire informazioni specifiche sull'idoneità genitoriale, sui bisogni, le motivazioni e i desideri dei figli e sui rapporti intergenerazionali (Maffei, 1992), con l'obiettivo di privilegiare l'interesse del minore, piuttosto che favorire o assecondare i desideri o i bisogni dell'una o dell'altra parte in causa. Bisogna sottolineare che per *idoneità genitoriale* si intende la capacità concreta di rispondere alle esigenze del bambino e in particolare la *capacità del genitore di garantire la continuità dei rapporti tra il figlio e l'ex coniuge* (Cigoli, Santi, & Gulotta, 1997).

Nel mandato del consulente, comunque, è insito il rischio di contribuire in qualche modo ad amplificare il conflitto perché la sua relazione può essere interpretata come finalizzata ad una dichiarazione di vittoria o di sconfitta; per tale motivo è importante che il CTU chiarisca fin dall'inizio degli incontri peritali che non essendo il minore rappresentato in giudizio egli deve tutelarne l'interesse.

¹ Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 1989 e ratificata dall'Italia nel 1991. Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti del Fanciullo del 1996 e ratificata dall'Italia nel 2003.

La *consulenza tecnica d'ufficio* rimane comunque un *osservatorio privilegiato* delle dinamiche delle famiglie conflittuali e un importante strumento di supporto al Giudice al fine di individuare nel concreto delle singole situazioni l'interesse del minore. Inoltre, per quanto la consulenza non abbia finalità terapeutiche, l'intervento di un esperto può comunque aiutare gli ex-coniugi a riappropriarsi delle proprie funzioni genitoriali, favorendo un clima cooperativo nei casi in cui la famiglia presenti delle risorse su cui lavorare per una riorganizzazione delle relazioni a seguito della separazione coniugale.

Nell'ambito delle controversie legali della separazione è stata individuata negli anni ottanta (Gardner, 1985) la *Parental Syndrome Alienation (PAS)* solo recentemente accolta nella psicologia italiana e tradotta da Gulotta e Buzzi (1998) in *Sindrome di Alienazione Genitoriale*. Come spiega Gardner (2002b) si tratta di una vera e propria sindrome, caratterizzata da un insieme di sintomi differenziati, ma legati da una comune eziologia, che compaiono insieme e che causano specifiche difficoltà; è più appropriato, quindi, parlare di "Sindrome di Alienazione Genitoriale" piuttosto che di un generico disturbo relazionale. La sua manifestazione principale consiste nel *rifiuto immotivato del figlio a mantenere i rapporti con il genitore non affidatario, rifiuto accompagnato da una forte e non giustificata campagna di denigrazione*. Tale campagna di denigrazione è il risultato di una *programmazione* diretta e indiretta del genitore alienante e del *contributo attivo del bambino* (Gardner, 2001). È importante sottolineare che il termine *programmazione* non è un sinonimo di *lavaggio del cervello*: come fa notare lo stesso Gardner (2002b) la programmazione non rimanda semplicemente a un'opera di convincimento attraverso la ripetizione di comportamenti e opinioni, ma si tratta di un processo più complesso nel quale i tentativi di convincimento sia espliciti che impliciti raggiungono il livello cognitivo del figlio per cui la manipolazione delle informazioni influenza le credenze del bambino che diventa il "giudice" dei suoi genitori (Grich & Fincham, 1993).

Ma come si presenta al CTU questa situazione relazionale? Il nostro intento è quello di ricostruire a ritroso il percorso che, a partire dal rifiuto del minore di incontrare e mantenere i rapporti con il genitore alienato, porta all'inquadramento della PAS, evidenziando il sistema di collusione familiare ed extrafamiliare che ne sottende le manifestazioni.

I contributi della letteratura nazionale e internazionale in genere evidenziano come il figlio dei genitori separati, indipendentemente dall'età, dal sesso e da altre variabili di contesto sia un soggetto incapace di valutare i propri interessi, impotente, passivo e soprattutto "vittima" della situazione

familiare, e delle scelte genitoriali. Tradizionalmente quindi il ruolo attivo e la partecipazione del minore alle dinamiche familiari sembra essere misconosciuto (Scabini, 1998); parimenti il coinvolgimento dei figli nella conflittualità coniugale viene considerato come un effetto piuttosto che come una concausa della crisi coniugale. In genere tale rappresentazione è condivisa anche dai genitori che tendono ad evitare di comunicare ai figli la loro decisione di separarsi, anche dopo la convocazione del Tribunale, adducendo spesso spiegazioni bizzarre per giustificare l'allontanamento di un genitore dalla casa coniugale (Malagoli Togliatti, Lubrano Lavadera, Franci, in press). L'esperienza clinica ci mostra che i figli (e soprattutto i fratelli quando ci sono delle coalizioni nella fratria) prendono parte attivamente alle dinamiche relazionali degli adulti e quindi possono contribuire ad aumentare o diminuire la conflittualità non solo nei rapporti tra i genitori ma anche nei rapporti con i partner dei genitori e con i membri delle rispettive famiglie d'origine (Quadrio & Buzzi, 1998). Cugoli (1997) nel suo studio sui legami familiari valorizza l'importanza del rapporto del minore con le famiglie d'origine ovvero con le radici della propria identità e quindi indica "il dramma" dei figli qualora qualcuno di questi legami venga reciso. In quanto "protagonisti attivi" i figli possono agire le loro gelosie o le loro vendette ad esempio nascondendo qualche verità o mostrando delle preferenze verso l'uno o l'altro genitore per ottenere dei vantaggi secondari (Malagoli Togliatti & Ardone, 1993).

Per poter diagnosticare una situazione di PAS è necessario escludere reali abusi, violenze o comportamenti omissivi del genitore alienato nei confronti del bambino e osservare nel bambino i sintomi caratteristici della Sindrome che si manifestano in parte o insieme, a seconda del livello di gravità della stessa (Gardner, 2004):

- *campagna di denigrazione*: partecipazione attiva del figlio alla campagna di denigrazione del genitore alienato senza nessuna conseguenza negativa, rimprovero o punizione da parte del genitore alienante. Egli manifesta sentimenti negativi e un mancato rispetto verso il genitore alienato;
- *razionalizzazioni deboli, superficiali, assurde*: il figlio giustifica il disprezzo per il genitore alienato attraverso motivazioni deboli, superficiali o assurde (ad esempio perché non ha ricevuto il regalo che desiderava);
- *manca di flessibilità*: il figlio crede che il genitore alienato presenti solo caratteristiche negative, non pensando che, come ogni persona, può presentare dei difetti, ma anche delle risorse e pregi.

- *fenomeno del pensatore indipendente*: se accusato di aver iniziato e mantenuto una campagna di denigrazione nella mente del figlio, il genitore alienante nega una sua partecipazione, difeso in questo dal figlio che sostiene che i suoi pensieri sul genitore alienato sono esclusivamente frutto di sue riflessioni;
- *appoggio automatico al genitore alienante*: il figlio appoggia acriticamente le decisioni e i comportamenti del genitore alienante perché, seguendo il meccanismo dell'identificazione con l'aggressore, acquisisce un ruolo di potere, diversamente da quello del genitore alienato che nell'ambito delle dinamiche familiari ricopre una posizione marginale;
- *assenza di senso di colpa*: il figlio non presenta alcun senso di colpa o sentimento di empatia nei confronti del genitore alienato, perpetrando la sua campagna di denigrazione;
- *scenari presi a prestito*: il figlio utilizza parole che appartengono a un linguaggio adulto, (spesso il linguaggio delle carte processuali), parole che non fanno parte del vocabolario di un soggetto di quell'età;
- *estensione dell'ostilità*: la campagna di denigrazione si espande fino a coinvolgere gli amici e la famiglia allargata del genitore alienato, mancando di rispetto a queste figure adulte.

Oltre alla presenza di questi sintomi è importante, per la diagnosi della PAS, indagare in modo specifico la relazione tra il figlio e il genitore alienato, che può presentare le seguenti caratteristiche:

- *difficoltà di transizione durante le visite*: il figlio poco prima di vedere il genitore alienato manifesta l'intenzione di non incontrarlo ad esempio prendendo altri impegni, giustificando la propria volontà con motivazioni deboli, superficiali o assurde, arrivando addirittura nei casi più gravi a somatizzare il proprio rifiuto con mal di pancia, nausea, mal di testa, ecc;
- *comportamento durante le visite*: durante gli incontri con il genitore alienato il figlio manifesta nei suoi confronti un atteggiamento ostile, rifiutante e provocatorio;
- *legame del figlio con il genitore alienato prima dell'alienazione*: solitamente si tratta di un legame apparentemente solido, a volte poco empatico e con lievi carenze nella capacità genitoriale di coinvolgersi emotivamente con il figlio.

Risulta pertanto evidente che la diagnosi della PAS si basa sul comportamento del minore e non solo sul grado di indottrinamento che potrebbe essere o essere stato sottoposto.

Il bambino, infatti, non ripete semplicemente ciò che gli viene inculcato, ma arriva a "riscrivere la storia" e i ricordi relativi al rapporto con il genitore escluso (Gardner, 2004).

Nella nostra esperienza clinica è stato possibile evidenziare un *percorso epigenetico complesso*: accanto alla programmazione, più o meno intesa e in genere indiretta del genitore alienante, nella storia dei rapporti familiari si inscrivono degli eventi che vengono letti dal figlio come *comportamenti "di abbandono o di tradimento"*, tematiche affettive e relazionali spesso identiche a quelle del genitore alienante. Solitamente il minore che presenta la PAS ha vissuto durante i primi anni del suo sviluppo almeno un episodio in cui il genitore che verrà successivamente alienato non ha rappresentato per lui una figura di sostegno e di protezione. Di fronte a questi episodi il figlio, coalizzandosi con l'altro genitore, può diventare un persecutore del genitore giudicato non-protettivo e "colpevole" di aver tradito o abbandonato lui e la famiglia.

All'interno di questa lettura della storia della famiglia si viene a creare una vera e propria *collusione familiare* nella quale ogni membro della "triade" ricopre un ruolo e una funzione che ben si intreccia a quella degli altri in modo da rinforzare e perdurare queste modalità relazionali disfunzionali.

In base alle ricerche effettuate in questo ambito sono state distinte diverse tipologie di *genitore alienante* (Darnall, 1998):

- alienatori naïf, caratterizzati da un atteggiamento sostanzialmente passivo nella relazione con il figlio;
- alienatori attivi, che sono abili nel distinguere i propri bisogni da quelli del figlio ma che tendono ad avere problemi nell'elaborazione o nel contenimento dei propri sentimenti di odio, aggressività, amarezza o frustrazione e li trasmettono più o meno consapevolmente al figlio;
- alienatori ossessivi, ovvero quelli che sono particolarmente arrabbiati o amareggiati e tendono a percepire se stessi come perseguitati ingiustamente dall'altro genitore, cui attribuiscono il fallimento della loro esistenza. La loro unica ragione di vita appare quella di vendicarsi dell'altro, per tutti gli innumerevoli torti subiti, di cui la separazione e il divorzio rappresentano la massima espressione.

genitore alienato si trova di fronte a un *doppio legame*, vale a dire una situazione relazionale in cui qualsiasi tipo di risposta (nel caso specifico l'accettazione dell'estromissione o la ribellione) confermano e rinforzano le convinzioni di partenza, per cui diviene impossibile uscire da tale schema (Malagoli Togliatti & Cotugno, 1996).

Il figlio partecipa attivamente alla manifestazione della Sindrome; come sostiene Gardner "il programmatore scrive il copione e il bambino lo recita" (Gardner, 2002a). Per quanto l'intensità della programmazione possa essere differenziata e graduata, il minore si trova di fronte a un vero e proprio conflitto di lealtà. La separazione di per sé causa nel figlio un vuoto affettivo dovuto in primis all'assenza fisica del genitore non affidatario dalla sua vita quotidiana, facendo emergere delle angosce abbandoniche e dei forti sensi di colpa nel figlio che si sente responsabile della rottura coniugale e continua a sperare nella riunione dei suoi genitori. In situazioni normali questo senso di vuoto affettivo può essere colmato e superato grazie alla collaborazione genitoriale per cui, rassicurando il figlio e trovando delle soluzioni alternative per proseguire una continuità di rapporto, i genitori riescono a tutelare il senso di appartenenza e l'accudimento affettivo di cui il figlio ha bisogno (Nebiolò, 1995).

Nei casi fortemente conflittuali, invece, l'allontanamento di una figura genitoriale rende difficoltoso il processo di identificazione-differenziazione su cui si basa lo sviluppo e la crescita del bambino nelle sue varie fasi; se prima della separazione è riuscito a introiettare una figura sufficientemente buona di entrambi i genitori, la separazione da uno di essi verrà vissuta senza particolari problemi, perché il figlio sperimenterà un senso di continuità affettiva. Al contrario se la figura genitoriale introiettata non è buona o se viene messa in discussione e squalificata, egli gestirà la separazione da un genitore con forti sentimenti di vuoto, abbandono e perdita (Zampino De Vincenti, 1995). Ci appare particolarmente esemplificativo il caso, nel contesto di una CTU, di una ragazza di 15 anni, Carla, che rifiuta attivamente di incontrare il padre. La ragazza presenta difficoltà nel rapporto con i coetanei maschi e si relaziona con loro con le stesse modalità con cui si relaziona con il padre. Nel corso del tempo Carla ha chiesto al padre continue manifestazioni d'affetto per poi respingerlo e metterlo alla prova. Questo caso evidenzia in maniera chiara che i meccanismi relazionali disfunzionali legati alla PAS non rimangono confinati "solo" nei rapporti con i genitori, ma coinvolgono più ampiamente i diversi contesti relazionali dei figli, come ad esempio il gruppo dei pari e le relazioni con l'altro sesso. Andando a ricostruire l'evoluzione epigenetica della PAS nel caso di Carla ricordiamo che i

genitori si erano separati quando la ragazzina aveva 12 anni. All'inizio i rapporti col padre erano rimasti ottimi, ma durante l'estate un grave incidente aveva costretto Carla a letto in ospedale per molti mesi. Abbiamo evidenziato un preciso episodio che è stato vissuto dalla ragazza come manifestazione di abbandono e di tradimento: il 31 dicembre dell'anno in cui era ancora gravemente ammalata a seguito di un incidente automobilistico il padre ha "preferito" andare a suonare insieme ad un complesso e alla donna con cui intratteneva una relazione ad una festa, mentre Carla avrebbe preferito avere il padre accanto a sé in occasione del Capodanno. Così, profondamente delusa dal comportamento del padre ha iniziato a respingerlo in modo sempre più drastico e attivo. Il padre, non decodificando o comunque ribadendo i suoi diritti ad uscire e a frequentare la partner, non riusciva a mandarle manifestazioni affettive; piuttosto esprimeva la sua rabbia per essere rifiutato dalla figlia, senza sapere che con il suo comportamento Carla gli proponeva delle "prove", sperando che suo padre riuscisse a superarle. La manifestazione della PAS ha quindi trovato un terreno fertile nel momento in cui Carla chiedeva a suo padre "prove di affetto" per potersi riconciliare con lui, mentre costui rifiutava di sottoporsi a queste "prove". La madre, ancora delusa per il tradimento del marito, supportava la rabbia della figlia e i suoi comportamenti verso nei confronti del marito che continuava a crearle dei problemi anche a livello economico. In modo tipico il padre, non incontrando più la figlia, aveva deciso di sospendere l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale avanzando l'equazione "rispetto del diritto di visita = corresponsabilità del mantenimento". Per il padre la colpa del rifiuto della figlia era della moglie e quindi si rivaleva economicamente sulla medesima senza rendersi conto che anche in tal modo egli contribuiva alla spirale relativa al conflitto da parte della figlia.

In questi casi il sentimento di abbandono (e o di tradimento) viene bilanciato da un forte attaccamento verso il genitore che è rimasto, vale a dire il genitore affidatario che nei casi di PAS è il genitore programmatore per il timore di essere abbandonato anche da costui, il figlio coltiva con le dinamiche coniugali conflittuali del genitore affidatario, rinforzando la convinzione che solo lui è il genitore "buono" mentre il genitore alienante è colui che tradisce e abbandona (come implicitamente o esplicitamente viene affermato dal genitore alienante). In questa vulnerabilità affettiva il figlio può interpretare in modo negativo i comportamenti del genitore alienato ed è più esposto all'indottrinamento ovvero ad agire il copione scritto insieme al genitore alienante. Inoltre la passività o l'eventuale aggressività del genitore alienato contribuisce al rinforzo della

crystallizzazione di questo meccanismo; il figlio non vede in lui nessuna forma di rassicurazione e continua a riporre fiducia solo nel genitore alienante.

La PAS rappresenta una situazione in cui il figlio gioca un ruolo nell'attivazione e nella persistenza del conflitto tra i genitori, egli diventa co-autore di una situazione relazionale familiare che implica una collusione sia a livello familiare che extrafamiliare. Il minore, quindi, non può essere considerato solo come vittima di tale situazione, ma si deve riconoscere il suo ruolo attivo, come avviene del resto, con grave sofferenza, anche nei casi di abuso (Montecchi, 2005). Questo non significa non considerare il ruolo del genitore alienante e le sue responsabilità né significa spostarle sul minore.

Il minore diventa "attivo" in un'età compresa tra i 9 e i 12 anni, in genere dopo un tempo più o meno lungo di affidamento al genitore alienante, e solo verso l'adolescenza acquisisce quella capacità di leggere in "modo critico" i dati ed eventualmente rivedere le sue convinzioni.

Per questo motivo quando un figlio rifiuta di frequentare un genitore si deve prestare attenzione al rischio di colludere letteralmente con le sue richieste, si dovrebbe piuttosto indagare a fondo per comprendere i motivi del suo rifiuto, bisogna ricordarci che questo rifiuto rappresenta senz'altro un dolore e una sofferenza in quanto a causa della denigrazione del genitore "alienato" il figlio deve "rivedere la sua immagine profonda" e l'interiorizzazione della figura di quel genitore.

Un esempio molto interessante è rappresentato da una famiglia per cui è stata richiesta dal Giudice una consulenza tecnica di ufficio, quando la bambina Elisa aveva circa 10 anni.

Quando Elisa aveva 4 anni sua madre ha dovuto far fronte a diversi eventi critici: suo padre (il nonno di Elisa) si ammala molto gravemente e dopo qualche mese muore, la signora affronta la sua seconda gravidanza e poco dopo il parto muore anche sua madre (la nonna di Elisa). Durante questo periodo di circa 12 mesi il padre si occupa molto di Elisa, mentre la madre, impegnata sia con le malattie dei propri genitori sia con l'allevamento del piccolo, non mostra attenzioni verso il marito e la figlia; Elisa si sente trascurata e si lega sempre di più con suo padre. Il rapporto coniugale è ormai in crisi e il padre decide di chiedere la separazione e ottiene l'affidamento dei figli sulla base dell'accusa che Elisa fa alla madre di averla maltrattata. Elisa racconterà in modo stereotipato una serie di piccoli episodi relativi a castighi ricevuti da parte della madre in occasione di suoi capricci, castighi non eccessivi ma che hanno indispettito la bambina. A livello trigenerazionale la rottura emotiva nella coppia

rappresenta anche un lutto tra i due "clan" familiari: il padre proviene da una famiglia modesta sia a livello economico che sociale-culturale (il nonno paterno di Elisa, falegname, è figlio di madre nubile), mentre la madre proviene da una famiglia della medio-alta borghesia nella quale tutti sono laureati e hanno una carriera ben avviata. Con la separazione il reciproco patto di fiducia viene a rompersi, nel momento in cui il padre e la sua famiglia di origine, grazie alla coalizione con Elisa, "vincono" nel conflitto giudiziario. La bambina *genitorializzata* può permettersi di giudicare sua madre e, mostrandosi d'accordo con suo padre, può definirlo come una madre incapace e incompetente anche di crescere il suo fratellino.

Accanto a questa *collusione familiare* coesiste una *collusione extrafamiliare* che vede coinvolti diversi sistemi: innanzitutto le famiglie di origine di entrambi i genitori, i parenti, gli amici e il nuovo partner. Come spiegato, infatti, il genitore alienante è una persona ancora fortemente invischiata con la propria famiglia, da cui si sente fortemente dipendente; chiaramente la dipendenza è reciproca, per cui la famiglia di origine appoggerà le scelte e le convinzioni di un figlio che vive il dolore della separazione e, ove presente, del tradimento. Allo stesso modo la famiglia di origine del genitore alienato si sentirà solidale col proprio figlio nel mondo di vivere l'allontanamento e la denigrazione.

Non bisogna dimenticare, inoltre, il ruolo del *sistema legale* nel mantenimento e nella cronicizzazione della PAS; proprio per il carattere di antagonismi su cui è fondato, tale sistema può perpetrare la filosofia del "vincitore e del vinto", colludendo con il meccanismo su cui si fonda la PAS (Gardner, 2002a). Inoltre l'intervento degli avvocati e dei Giudici può contribuire ad una esasperazione del conflitto, deresponsabilizzando i genitori che spesso delegano al Tribunale il proprio potere decisionale genitoriale o strumentalizzano l'intervento del Giudice, al fine di imporre la propria volontà. Tale collusione all'interno del sistema giudiziario coinvolge avvocati, giudici e professionisti della salute mentale chiamati a valutare la situazione. Se si collude con le richieste del genitore alienante e quelle del figlio indottrinato, credendo alle loro dichiarazioni senza effettuare un'indagine più approfondita, si recepisce l'idea che ciò che spinge il genitore alienante a intraprendere la via legale per estromettere l'altro genitore dalla vita del figlio sia solamente il rispetto della volontà del minore. Prima di definirsi sul piano operativo si dovrebbe valutare approfonditamente cosa rappresenti davvero il preminente interesse del minore. È questo il caso di una esemplare *sentenza della Corte Europea*

dei Diritti dell'Uomo del 13/07/2000², non solo perché nel testo stesso si fa riferimento alla *Sindrome di Alienazione Genitoriale*, ma anche perché la Corte ha riconosciuto la violazione dell'art. 8³ e dell'art. 6⁴ della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 07/04/1999 da parte dello Stato della Germania ai danni del ricorrente.

Più nello specifico il ricorrente, di nazionalità tedesca, è il padre di un bambino nato da una relazione *more uxorio*, riconosciuto poco dopo la nascita; entrambi i genitori, il bambino nato da questa unione e un figlio avuto dalla compagna da una precedente relazione vivono insieme come una famiglia per circa tre anni, fino a quando la signora, insieme ai due bambini, abbandona la casa familiare. Dopo questa separazione il ricorrente riesce ad incontrare con una certa frequenza il figlio fino al 1991, quando tra di loro si interrompe ogni rapporto. Il ricorrente si rivolge al Tribunale di competenza che stabilisce un calendario di incontri tra padre e figlio, ma la madre nega all'ex-compagno tale diritto, accusandolo di negligenza e scarse cure verso il bambino. Il ricorrente, quindi, si rivolge nuovamente al Tribunale che decide di ascoltare il bambino, che all'epoca aveva 6 anni, per considerare la sua opinione. Il bambino, che nel corso del tempo ha incontrato sempre più raramente il padre e ha vissuto solo con la madre, manifesta un forte rifiuto verso questa figura genitoriale; così il Tribunale conclude che, alla luce delle dichiarazioni del bambino, il diritto di visita del padre deve essere sospeso perché la continuazione di tale rapporto arrecherebbe alla vita del minore un forte pregiudizio, maggiore rispetto a quello derivante dall'assenza della figura paterna, inoltre lo esporrebbe a un profondo conflitto di lealtà perché tali visite avverrebbero contro la volontà della madre, genitore affidatario del bambino. Secondo il Tribunale il ricorso ad un esperto è del tutto inutile perché la situazione risulta piuttosto ben delineata, soprattutto dopo l'audizione del minore.

² In Famiglia e Diritto, 2002, 2, pp. 199-204; testo integrale nel sito ufficiale all'indirizzo www.echr.coe.int/.

³ Art. 8 Convenzione: "Ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della Pubblica Autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui".

⁴ Art. 6 Convenzione: "Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un Tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che lo venga rivolta".

Di fronte a questa decisione il ricorrente presenta un nuovo ricorso, chiedendo l'annullamento di tale provvedimento e la nomina di un esperto in grado di valutare i reali bisogni del bambino; tuttavia questa richiesta viene rigettata perché, secondo il Tribunale, la relazione tra i genitori risulta eccessivamente conflittuale e tale tensione causa inevitabilmente un forte pregiudizio al minore.

Dopo tanti rifiuti il ricorrente si rivolge alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, prospettando la violazione dell'art. 8 della Convenzione sopraccitata, in riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare e all'illegittima ingerenza dell'Autorità Pubblica. La Corte tedesca con le sue decisioni ha permesso alla madre di interrompere la relazione tra il padre e il figlio, colludendo con il suo desiderio di estraniare l'ex-compagno dalla vita del figlio, così con il trascorrere del tempo il padre è diventato per lui un estraneo. Inoltre le dichiarazioni del figlio, durante la sua audizione, devono essere interpretate come risultato dell'indottrinamento portato avanti dalla madre, caratteristica della *Sindrome di Alienazione Genitoriale* e, pertanto, non rappresentano la volontà autentica del figlio. Ancor più grave risulta il rifiuto della Corte tedesca a ricorrere ad un esperto, espressamente richiesto dal ricorrente e fortemente raccomandato dal Tribunale dei Minori; tale negazione si configura, infatti, come un pregiudizio degli interessi non solo del padre, ma anche del minore e come una violazione del diritto del minore alla cogenitorialità.

Secondo la Corte Europea le motivazioni addotte dalla Corte tedesca non giustificano il rifiuto al ricorso ad un esperto che, piuttosto, sarebbe stato necessario per interpretare le dichiarazioni del minore e per sostanzare la genitorialità. Questo rifiuto ha inevitabilmente indebolito il potere del ricorrente in tutto il processo, comportando una forte discriminazione nei suoi confronti, contraria a quanto stabilito dall'art. 6 della Convenzione.

Alla luce di questi fatti la Corte Europea ha riconosciuto la violazione degli artt. 8 e 6 della Convenzione, il danno morale subito dal ricorrente e ha ordinato allo Stato tedesco un risarcimento e il rimborso delle spese processuali, per quanto, si sottolinea nel testo, il danno dovuto alla perdita della relazione con un figlio non può essere misurato in termini monetari.

Attraverso questa sentenza viene evidenziata la necessità di una cooperazione tra Tribunali e esperti, in modo da tutelare il preminente interesse del minore e progettare degli interventi di sostegno per garantire al minore il suo diritto alla famiglia, agli affetti e alla cogenitorialità.

La PAS rappresenta un chiaro esempio di *Sindrome* per il cui trattamento è necessaria una cooperazione tra sistema giuridico e sistema

dei professionisti della salute, siano essi nominati dal Tribunale o contattati autonomamente dalla famiglia.

Per tale motivo Gardner (2001) ha previsto un trattamento differenziale, in base al livello di gravità della Sindrome, coordinando l'intervento di sostegno più prettamente terapeutico con quello di controllo e sanzione del sistema giuridico. Sono stati individuati dall'autore tre livelli di gravità della manifestazione della PAS (Gardner, 1998) che si basano sulla valutazione del comportamento del minore e non sul grado di indottrinamento che ha subito. Gardner (2001) ha proposto di effettuare una diagnosi differenziale; una volta individuato il livello di gravità della Sindrome, secondo l'autore è possibile attuare interventi terapeutici e provvedimenti giuridici. In particolare egli ha evidenziato:

- *Livello lieve:* i bambini che rientrano in questo livello manifestano in modo lieve gli otto sintomi caratteristici della PAS o, più frequentemente, solo alcuni di essi. Non sono presenti difficoltà durante le visite al genitore alienato né difficoltà di transizione tra un genitore e l'altro. Il rapporto tra il bambino e i genitori, sia prima che dopo la separazione, è buono e sufficientemente sano. In questi casi non sono previsti trattamenti specifici perché esiste ancora una possibilità di cooperazione tra genitori, senza l'intervento di figure esterne alla famiglia che in qualche modo potrebbero deresponsabilizzarli;
- *Livello moderato:* sono presenti tutti i sintomi e in modo più marcato rispetto al livello precedente; il comportamento del bambino durante gli incontri con il genitore alienato è piuttosto provocatorio e antagonista, soprattutto in presenza del genitore alienante. Se rimane solo con il genitore alienato, invece, il figlio si tranquillizza fino a interrompere le critiche. Il legame con il genitore alienante è molto forte e tende all'invischiamento; la relazione tra il figlio e il genitore alienato prima della separazione è stata piuttosto buona, per cui l'attuale rifiuto e denigrazione appaiono ingiustificate. La difficoltà riguarda soprattutto il momento di transizione nelle visite con il genitore alienato perché il figlio è incastrato in un conflitto di lealtà verso il genitore alienante, ma sa di trovarsi bene insieme al genitore alienato. In questi casi è previsto un intervento coordinato di sostegno psicologico e di intervento del Tribunale, in modo da accogliere i bisogni del bambino, sostenere i genitori a riappropriarsi delle loro funzioni genitoriali e monitorare la validità degli accordi e delle disposizioni relativi all'affidamento del minore.

- *Livello grave:* il bambino presenta tutti i sintomi in maniera molto marcata e incontra così tante difficoltà nell'incontrare il genitore alienato e nel separarsi dal genitore alienante da rifiutare totalmente ogni contatto con il primo. Nelle rare occasioni di incontro manifesta un comportamento provocatorio e forse anche distruttivo; il legame con il genitore alienante è molto forte, non a quale condivide idee paranoiche sul genitore alienato al punto da definirlo/ritenerlo pericoloso e da temerlo. Per questo livello è previsto un intervento coordinato tra terapisti della salute e Tribunale molto serrato e intensivo, è contemplata anche la possibilità di un cambio di affidamento del figlio all'altro genitore o in una struttura in grado di accoglierlo.

L'intervento proposto da Gardner, quindi, integra un approccio terapeutico, per il livello moderato e grave, il cui obiettivo è quello di fornire sostegno e contenimento al minore nel suo percorso di riavvicinamento al genitore alienato e un approccio legale, attraverso il quale proporre delle sanzioni per il genitore alienante e il cambio di affidamento, soprattutto nel livello grave, fino all'affidamento all'altro genitore famiglia. Tali prescrizioni legali non sono state accolte anche favorevolmente né nell'ambiente statunitense, dove sono nate, né in quello europeo perché, per quanto alienante, il genitore rimane una figura di riferimento importante per il minore e l'effetto di un tale allontanamento, che sarebbe una sanzione per il genitore alienante, potrebbe essere particolarmente pregiudizievole per l'interesse del minore. Quando si individua una situazione di PAS si potrebbe effettuare la semplice equazione per cui "genitore programmatore" equivale a "colpevole" e di conseguenza ipotizzare dei provvedimenti anche giudiziari contro di lui. Tuttavia tale equazione non sembra la più adeguata dal punto di vista del minore, inteso come un soggetto in età evolutiva; il legame di attaccamento -talvolta simbiotico- tra bambino e genitore alienante deve essere considerato in senso clinico, stando ben attenti a non recidere in maniera traumatica un legame che, anche se disturbato, rappresenta un'importante esperienza di attaccamento. Infatti i figli anche se percepiscono la "cattiveria" del genitore alienante (Cirillo, 2005), non lo denunciano subito con il crescere dell'età e con un buon intervento psicologico possono essere aiutati ad esprimere giudizi di valore su alcuni comportamenti palesemente scorretti ed ingiusti (Di Blasio, 2000).

Si evidenzia, quindi, la difficoltà ad integrare il livello giuridico che vede il genitore alienante come "colpevole" e quello alienato come "vittima" e il livello psicologico-clinico che richiede una procedura

modificazione delle dinamiche a livello affettivo-relazionale. Paragonando quanto è suggerito da Montecchi (Montecchi, 2005) nel trattamento dell'abuso sul minore è necessario prendere in considerazione la parte "sofferente" dell'adulto alienante e del genitore alienato e del figlio, al fine di integrare gli aspetti della complessa dinamica nelle relazioni familiari.

In particolare a livello clinico si possono attuare degli *interventi di valutazione e di controllo sociale* attraverso la consulenza tecnica d'ufficio e gli incontri negli spazi neutri. La CTU rimane un importante osservatorio delle dinamiche familiari conflittuali che ha anche utili valenze di controllo e monitoraggio della situazione. Per quanto il consulente si limiti a rispondere ai quesiti del Giudice può, con la sua valutazione e intervento, creare degli spazi di dialogo tra gli ex-coniugi, porre l'accento sulla funzione genitoriale e sulla soddisfazione dei bisogni e delle esigenze del figlio. La fase di valutazione della situazione familiare e dei suoi rischi e risorse può avere anche dei benefici effetti terapeutici (Zampino De Vincenti, 1995). Inoltre il consulente può proporre, insieme alle risposte ai quesiti, interventi di supporto sia al figlio che ai genitori come la terapia individuale degli adulti e /o del figlio o la mediazione familiare. Nei casi più conflittuali può inviare la famiglia in spazi neutri dove organizzare, con il sostegno e il monitoraggio degli operatori, degli incontri protetti tra genitore e figlio, volti al contenimento di agiti distruttivi e alla riconquista di una relazione parentale funzionale. Appunto perché la CTU si presenta come intervento limitato nel tempo e negli obiettivi il consulente può richiedere al Giudice che la situazione familiare venga seguita longitudinalmente sia proponendo nuovi incontri a distanza di tempo, sia incaricando i Servizi Sociali per controllare che i provvedimenti vengano attuati e per fornire un sostegno continuativo ai genitori e al minore. Nei casi più gravi in cui è evidente un rischio evolutivo per il minore il consulente può suggerire l'affidamento temporaneo (L. 28/03/2001 n. 149) ad una casa-famiglia in modo da disporre la presa in carico terapeutico del minore e gli incontri tra figlio e genitore alienato, finalizzati ad un riavvicinamento, in territorio neutro ovvero non condizionato e gli incontri col genitore alienante in una situazione in cui il minore non ne subirà più lo strapotere. Contemporaneamente possono essere attivati degli interventi di sostegno per i genitori o meglio degli incontri terapeutici in cui vengano ridiscussi con loro gli elementi relativi alla funzione genitoriale.

Per quanto riguarda gli interventi più squisitamente terapeutici, l'orientamento più seguito è quello di tutelare il figlio e il suo bisogno di mantenere i legami con entrambi i genitori, attraverso *degli interventi di sostegno* che coinvolgono non solo lui, ma anche i suoi genitori. In questo

modo è possibile aiutarli nel processo di separazione, *immaginandosi* detriangolando il figlio dal conflitto coniugale, e *successivamente*, favorendo una riorganizzazione delle relazioni, in modo da riportare in primo piano l'interesse del figlio come unica priorità. Così *facilmente* i genitori possono riappropriarsi del loro ruolo genitoriale e, con il *sostegno* adeguato, possono provare a condividere le loro responsabilità, *trovando* nuove forme di cooperazione. Questa condivisione dei compiti genitoriali può alleggerirli dal fardello di essere l'unico genitore ad occuparsi del figlio, ritrovando anche uno spazio e una progettualità individuale. Ridefinendo i confini tra la sfera coniugale e quella genitoriale è possibile garantire al figlio due spazi relazionali distinti e una *relazione serena* sia con il padre che con la madre (Gonçalves & Girardot De Vincenzi, 2003).

Risulta quindi evidente come l'intervento di un esperto in situazioni *complesse* possa fornire una valutazione approfondita della situazione in cui poter decifrare e decodificare i bisogni del minore "inquinati" da dinamiche coniugali; inoltre l'esperto può proporre degli *interventi di sostegno e di controllo* in modo da tutelare l'interesse del minore che può modificarsi ed evolvere nel corso del tempo.

Conclusioni

La proposta di Gardner di identificare la PAS come una sindrome *vera e propria* ha conosciuto alterne fortune; alcuni studiosi, tra cui Johnston (2003) e Johnston & Kelly (2004), hanno obiettato che la PAS non può essere utilizzata come categoria diagnostica in quanto non è contemplata nel DSM IV e non ci sono studi scientifici che ne dimostrino l'attendibilità. Il *fenomeno del rifiuto di un genitore* da parte dei figli in caso di separazioni gravemente conflittuali, sta però diventando un fenomeno significativo che pone agli operatori della giustizia e della salute mentale problemi sempre più impegnativi. Distinguere e identificare comportamenti specifici come quelli indicati nella PAS sembra pertanto utile soprattutto a livello delle proposte di intervento e ai possibili tentativi di integrazione e cooperazione tra livello psicologico-clinico e livello giuridico, soprattutto per quanto riguarda la progettazione di soluzioni rispettose della tutela dell'interesse del minore. Gardner (2001) ha proposto negli USA delle forme di intervento che anche se differenziate sembrano molto drastiche per quanto riguarda il *livello grave*, tra l'altro non sappiamo se e in quale *misura* tali indicazioni vengano applicate e seguite in quel Paese.

In Italia il problema dell'attuazione degli interventi appare più complesso: da una parte non esiste ancora un chiaro e univoco riconoscimento della Sindrome da parte della Giurisprudenza e le sentenze in cui si fa riferimento a tale situazione relazionale disfunzionale sono ancora frammentarie e rare. Ad esempio la *sentenza della Corte di Cassazione n. 317 del 15/01/1998* (in *Giustizia Civile*, I, 1998, pp. 337-342) stabilisce che se un figlio ormai adolescente prova un sentimento di rifiuto nei confronti del padre, genitore non affidatario, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche, è possibile sospendere totalmente gli incontri tra il figlio in questione e il genitore non affidatario. Sullo stesso orientamento si colloca la *sentenza del Tribunale di Catania del 06/12/1995* (in *Diritto e Famiglia*, 1998, 98); mentre con la *sentenza della Corte di Cassazione Penale del 18/11/1999* (in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2001, XXX, 1, pp. 118-128) il Legislatore evidenzia una nuova direzione, chiarendo il significato del concetto di *elusione dei provvedimenti del Giudice* in materia di diritto di visita del genitore non affidatario.

Inoltre si avverte l'esigenza di una puntuale ricostruzione di un percorso prototipico attraverso l'analisi delle sentenze e quindi una "mappatura" e sistematizzazione delle decisioni del Giudice.

Per quanto riguarda l'ambito giuridico delle consulenze tecniche di ufficio è difficile pensare di intervenire nei casi di PAS con provvedimenti drastici come quelli proposti da Gardner, in quanto la partecipazione del minore in questa situazione relazionale, comunque si sia verificata nel corso del tempo, è autentica, nel senso che egli è convinto e crede fermamente nelle sue idee anche se non ha un quadro chiaro delle conseguenze che possono scaturire dal suo rifiuto e dalla sua denigrazione del genitore alienato e ha, a suo tempo, effettuato una lettura dei suoi rapporti familiari in base a informazioni distorte o di parte.

A livello clinico si fa sempre più forte l'ipotesi di equiparare la PAS ad un abuso psicologico vero e proprio (Monaco, Marinucci, & Viola, 2002; Montecchi, 1998) e si avverte sempre più l'esigenza di individuare un trattamento clinico che agisca sui tutti e tre i protagonisti della PAS, in quanto le relazioni disfunzionali si possono superare solo con il cambiamento di tutti e tre i membri della famiglia. Per quanto riguarda il genitore alienante si rende necessario un discorso terapeutico tendente a motivarlo alla genitorialità, facendogli prendere coscienza delle distorsioni evolutive cui andrà incontro il minore, evidenziando quindi i danni che il minore si è già procurato e si potrà procurare ulteriormente nel futuro e le difficoltà di rapporto che egli stesso sta incontrando e incontrerà quando

con la crescita il figlio comincerà a giudicare i suoi comportamenti scorretti ed ingiusti. Questo implica di puntare non solo sul riconoscimento da parte del programmatore delle sue responsabilità, ma di arrivare a capire come anche il suo ruolo genitoriale viene e verrà messo in pericolo e in discussione in tempi più o meno brevi da un figlio che denigra con apertamente e immotivatamente l'altro genitore. Rispetto al genitore alienato appare opportuno anche qui che il medesimo prenda coscienza, anche attraverso una psicoterapia individuale, dei comportamenti, delle omissioni, degli atteggiamenti da lui tenuti che sono stati causa di interpretazioni distorte da parte del figlio, anche se le distorsioni sono state indotte dal genitore alienante. Spesso alcuni dei suoi comportamenti, ad esempio le rivalse in ambito economico come nel caso riportato di Carla, anche se appartengono alle dinamiche coniugali, hanno ampie ricadute nei rapporti con il figlio. Si può pensare ad incontri tra genitore alienato e minore in cui il genitore tenta di riaprire un dialogo anche ammettendo i propri errori; questa ammissione di co-responsabilità appare utile nel percorso "protetto" sia, soprattutto, a livello mentale e di presa di coscienza, contribuendo a porsi in quanto genitore in una maniera più coerente e adeguata alle esigenze evolutive del minore.

Per quanto riguarda l'intervento clinico sul figlio, l'ipotesi di equiparazione tra PAS e abuso rende necessaria l'esplorazione di una serie di dinamiche caratteristiche di questo quadro psicopatologico (Cinillo, 2005). Innanzitutto si rende necessario un rapporto psicoterapeutico supportivo e fiduciario in cui poter dare al minore la libertà di ammettere la sua volontà se non addirittura la sua intenzione nell'essere stato trattato cattivo con il genitore alienato, come nei casi di abuso sessuale in cui è necessario che il bambino si senta libero di poter accettare il suo piacere nell'atto sessuale distorto di cui era colpevole il genitore o l'adulto abusante (Guggenbühl-Craig, 1997).

Bibliografia

- Bianca, C.M. (2001). *Diritto civile. II. La famiglia. Le successioni*. Milano: Giuffrè.
- Bohannon, P. (1973). The six stations of divorce. In Laswell, M. E., *Love, marriage and family: a developmental approach*. Illinois, Scott: Foresman and Company.
- Boszormenyi-Nagy, I., & Spark, G.M. (1973). *Invisible loyalties*. Harper & Row: New York. Trad. it. *Lealtà invisibili*. Roma: Astrolabio, 1988.
- Cigoli, V. (1997). *Intrecci familiari: realtà interiore e scenario relazionale*. Milano: Raffaello Cortina Editore.

Cigoli, V., Gulotta, G., & Santi, G. (1997). *Separazione, divorzio e affidamento dei figli: tecniche e criteri della perizia e del trattamento*. Milano: Giuffrè.

Cirillo, S. (2005). *Cattivi genitori*. Milano: Raffaello Cortina Editore.

Darnall, D. (1998). *Divorce causalities: protecting your children from parental alienation*. Dallas, Texas: Taylor Publishing Company.

Di Blasio, P. (2000). *Psicologia del bambino maltrattato*. Bologna: Il Mulino.

Eurispes. (2002) Terzo rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia, della preadolescenza e dell'adolescenza, Roma: Eurispes.

Gardner, R.A. (1985). Recent trends in divorce and custody litigation. *The Academy Forum*, 29, 2, 3-7.

Gardner, R.A. (1998). Recommendations for dealing with parents who induce a parental alienation syndrome in their children. *Journal of Divorce & Remarriage*, 28, 1-23.

Gardner, R.A. (2001). Should Courts Order PAS Children to Visit/Reside with the Alienated Parent? A Follow-up Study. *The American Journal of Forensic Psychology*, 19, 3, 61-106.

Gardner, R.A. (2002a). The Empowerment of Children in the Development of Parental Alienation Syndrome. *American Journal of Forensic Psychology*, 20, 2, 5-29.

Gardner, R.A. (2002b). Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation: which Diagnosis should Evaluators Use in Child-Custody Disputes? *American Journal of Family Therapy*, 30, 2, 93-115.

Gardner, R.A. (2004). The Relationship Between the Parental Alienation Syndrome (PAS) and the False Memory Syndrome (FMS). *The American Journal of Family Therapy*, 32, 79-99.

Gonçalves, P., & Grimaud De Vincenzi, A. (2003). D'ennemis à coéquipiers. Le difficile apprentissage de la coparentalité après un divorce conflictuel. *Thérapie Familiale*, 24, 3, 239-253.

Grich, J.H., & Fincham, F.D. (1993). Children appraisals of marital conflict. Initial investigation of the cognitive-contextual framework. *Child Development*, 64, pp 215-230.

Guggenbühl-Craig, A. (1997). *Trappole seduttive. L'abuso sul minore e le sue ambivalenze*. Napoli: La Biblioteca di Vivarium.

Gulotta, G., & Buzzi, I. (1998). La Sindrome di Alienazione Genitoriale. *Pianeta Infanzia*, 4, 29-35.

Johnston, J.R. (2003) Parental alignments and rejection: an empirical study of alienation in children of divorce. *The journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 31, 158-170.

Johnston, J.R., & Kelly, J.B. (2004). Rejoined to Gardner's commentary on Kelly and Johnston's "The alienated child: a reformulation of parental alienation syndrome". *Family Court Review*, 42, 622-628.

Haller, H. (1992). L'identità educativa: i criteri e i metodi di valutazione. In Quadrio, A., Venini, L., *Genitori e figli nelle famiglie in crisi*. Milano: Giuffrè.

Lowenstein, L.F. (1999). Parental Alienation Syndrome. *Justice of the Peace*, 163, 1, 46-50.

Malagoli Togliatti, M., & Ardone, R.G. (1992). Separazioni coniugali e figli adolescenti. In Scabini E., Donati P. (a cura di), *Famiglie in difficoltà tra rischi e risorse*. Milano: Vita e Pensiero.

Malagoli Togliatti, M., & Cotugno, A. (1996). *Psicodinamica delle relazioni familiari*. Bologna: Il Mulino.

Malagoli Togliatti, M., & Lubrano Lavadera, A. (2003). La consulenza tecnica nei procedimenti di separazione e divorzio. Primi risultati di una ricerca nella pratica dei consulenti tecnici del Tribunale di Roma. *Minori e Giustizia*, 2, 93-116.

Malagoli Togliatti, M., Lubrano Lavadera, A., & Caravelli, L. (2004). La CPT per l'affidamento del minore. Una ricerca sulle sentenze di separazione giudiziale emesse dal Tribunale Civile di Roma. *Famiglia*, 4, 1, 27-55.

Malagoli Togliatti, M., Lubrano Lavadera, A., & Franci, M. (in press). Les enfants de divorce comme protagonistes actifs de la séparation conjugale. *Cahiers européens de Thérapie Familiale et de Pratiques de Réseaux*.

Malagoli Togliatti, M., & Tafà, M. (2000). Conflitto genitoriale e maltrattamento psicologico del minore. *Maltrattamento e Abuso all'infanzia*, 2, 1, 7-11.

Monaco, W., Marinucci, S., & Viola, S. (2002). Conflittualità genitoriale a rischio di abuso psicologico. *Maltrattamento e Abuso all'infanzia*, 2, 37-45.

Montecchi, F. (1998). *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini*. Milano: Franco Angeli.

Montecchi, F. (2005). *Dal bambino minaccioso al bambino minacciato*. Milano: Franco Angeli.

Nebiolo, R. (1995). La relazione interrotta tra un genitore e il figlio. *Minori e Giustizia*, 1, 17-25.

Quadrio, A., & Buzzi I. (1994) Il ruolo dei figli nelle dinamiche conflittuali. In Ardone R.G., Mazzoni S., (a cura di) *La mediazione familiare*. Giuffrè, Milano.

Scabini, E. (1998). *L'organizzazione famiglia tra crisi e sviluppo*. Milano: Franco Angeli.

Turkat, I.D. (1990). *The Personality Disorders: A Psychological Approach to Clinical Management*. New York: Pergamon.

Zampino De Vincenti, F. (1995). Il rifiuto del bambino all'incontro con il genitore non affidatario. *Minori e Giustizia*, 1, 26-33.

Giurisprudenza

Cass. 15/01/1998, n. 317, in *Giustizia Civile*, 1998, 1, pp. 337-342.

Cass. Pen. 13/11/1999, in *Il Diritto di Famiglia e delle Persone*, 2001, XXX, 1, pp. 111-115.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 13/07/2000, in *Famiglia e Diritto*, 2002, 2, pp. 196-204.

Trib. Catania 06/12/1995, in *Diritto e Famiglia*, 1998, 8.